

SALIS A., *Il nuovo diritto della prevenzione infortuni*. Un vol. di pagg. 358. Collana di studi sulla prevenzione, ediz. E.N.P.I., Roma, 1956.

E' noto a tutti che il problema della frequenza degli infortuni sul lavoro e dell'incremento delle malattie professionali in Italia riveste un carattere di particolare gravità, in quanto, confrontando statistiche e dati, si constata facilmente che con il rinnovamento degli impianti e la conseguente riduzione del personale, la incidenza di tali eventi lesivi rimane alta, tanto alta che l'industria italiana è molto più micidiale di quella del continente europeo. In un sistema di economia di profitto, come quello attualmente esistente, le insufficienze dell'ambiente aziendale non possono essere considerate come un fattore qualunque della dinamica infortunistica, ma rappresentano altrettante economie per gli imprenditori, determinando una sempre più ingiusta ripartizione del reddito nazionale ed un aggravio degli oneri previdenziali a carico dello Stato.

Ed è parimenti noto che in Italia, la quale ha il vanto di avere avuto in Ramazzini l'iniziatore dello studio della patologia del lavoro, le disposizioni normative in materia infortunistica cercano continuamente di adeguarsi alle esigenze sociali: dalla L. 15 novembre 1952 n. 1967 portante modificazioni alla tabella delle malattie professionali allegata al R. D. 17 agosto 1935 n. 1765 — che con tale elencazione supera la stessa Convenzione di Ginevra — al D. P. 27 aprile 1955 n. 547, successivamente integrato dal D. P. 19 marzo 1956 n. 307, fondamentale in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il merito di questo volume del Salis, edito nel 1956 e facente parte della collana degli studi sulla prevenzio-

ne antinfortunistica, che l'E.N.P.I. da tempo cura con particolare attenzione, sta nell'aver raccolto i documenti storici che hanno portato all'emanazione del predetto decreto del Presidente della Repubblica 27-4-1955 numero 547 e nell'esegesi che l'A. fa degli articoli di questa legge.

L'*excursus* è limitato agli articoli di natura giuridica, escludendo, ovviamente, quelli che disciplinano gli aspetti tecnici della materia; ma la bibliografia richiamata e la rispondenza tra dottrina e giurisprudenza, hanno indubbiamente raggiunto lo scopo di mettere a disposizione dei lavoratori e dei datori di lavoro, delle associazioni sindacali e di tutti i cultori di legislazione sociale, un testo, il quale, pur commentando schematicamente e nelle linee generali la legge richiamata, si presenta come una delle prime e delle poche pubblicazioni sull'oggetto. L'A. ha preferito il vecchio criterio del commento articolo per articolo, rifiutando invece quello più organico della ripartizione della materia secondo argomento, per cui l'esposizione di carattere scrupolosamente informativo, con accenni alle proprie opinioni personali, assume la fisionomia di una impostazione di problemi di vivissima attualità. Ne consegue il muoversi del giudizio conclusivo entro i termini un po' schematici del buono e del cattivo della materia di prevenzione antinfortunistica. Ci auguriamo che il libro serva da sprone per la pubblicazione di nuove opere teoriche e pratiche sull'argomento.

Nella prima parte l'A. si occupa dell'evoluzione storica di tale settore della legislazione sociale, che non è una cervellotica invenzione del legislatore, ma un portato di situazioni economico-sociali in continua evoluzione. In rilievo è il criterio discreto posto dalla legge attuale per la determinazione dei beneficiari, i qua-

li non sono più individuati — come nella precedente abrogata — secondo l'appartenenza a quelle imprese, industrie o costruzioni soggette all'assicurazione obbligatoria, ma in coloro che rivestono la qualifica di « lavoratori subordinati » alle dipendenze altrui, anche senza retribuzione ed al solo scopo di apprendere un mestiere. Tale figura si discosta sensibilmente da quella richiamata nell'articolo 2094 Cod. Civ., come pure superato è l'obbligo derivante dall'articolo 2087, in quanto entrambi gli articoli presuppongono appunto l'elemento retributivo.

Nè gli obblighi prevenzionali da parte dei dirigenti tecnici debbono poi sostanzialmente nella noncuranza o nella rinuncia delle norme tecniche e dell'esperienza di direzione o di sorveglianza dei lavori. « Esistono dei pericoli », annota l'A., « insiti nel lavoro, che l'esecutore materiale di esso, il manovale, lo stesso operaio specializzato, non possono valutare a pieno, ma della mancata valutazione dei quali penalmente risponde colui che, per la sua specializzazione professionale, non può legittimamente ignorare quelle discipline o quelle disposizioni regolamentari, la cui osservanza, ai sensi dell'art. 43 c. p. è elemento costitutivo del reato colposo. E' ispirandosi a questi criteri che i regolamenti generali di prevenzione più moderni fanno carico, secondo le rispettive competenze, al direttore dell'impresa o ai singoli sorveglianti o capi squadra, non soltanto di adottare le misure idonee a prevenire gli infortuni e, tra l'altro, di prescrivere le modalità da eseguirsi nell'esecuzione di determinati lavori, ma di imporre ai prestatori di lavoro l'obbligo di attenersi alle prescrizioni impartite, di esercitare idoneo controllo all'oggetto, perfino di colpire con sanzioni disciplinari i riottosi e gli insubordinati ».

Nella seconda parte è la trattazione dei ricorsi gerarchici, per la disciplina dei quali il Salis si rifà a quella generale sui ricorsi amministrativi: quindi definitività degli atti, perentorietà del termine, proposizione della domanda per questioni di legittimità e di merito e silenzio inteso come reiezione del ricorso in caso di mancata decisione da parte della pubblica amministrazione entro il termine stabilito.

In appendice, oltre il testo integrale del Decr. Pres. 27 aprile 1955 n. 547 sulle norme generali per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ed il Decr. Pres. 19 marzo 1956 n. 307 con le norme integrative di prevenzione sugli infortuni, è la relazione al Consiglio dei Ministri del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, on. Vigorelli.

T. TRANQUILLO

*Milano, Università Cattolica.*

VIGNES D., *La Communauté européenne du charbon et de l'acier*. Un vol. di pagg. 196. Librairie générale de droit et de jurisprudence. Paris, 1956.

Questo libro di D. Vignes, già professore incaricato di diritto internazionale e di diritto costituzionale al Collegio d'Europa di Bruges, fa parte della collezione « Recherches Européennes » a cura dello stesso collegio, e raccoglie un insegnamento sulla Comunità carbosiderurgica dato agli allievi del collegio nella sessione 1954-55.

Lo scopo che si prefigge l'autore è quello di spiegare cos'è la CECA, quali sono le sue origini, la sua attività, i suoi fini.

Due direttive ben distinte hanno guidato l'autore nella sua trattazione: l'una di carattere eminentemente giu-